

Allegato "A"



STATUTO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata - E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'Associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "Cammini di Maremma – APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata illimitata.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- protezione civile;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare:

- valorizzare il territorio come bene comune, con percorsi a piedi, in bici, a cavallo, o con l'asino tra natura, storia e tradizione;
- promuovere il trekking, gli sport non estremi a contatto con la natura; la mobilità lenta, l'andare in bici, l'andare a cavallo o asino, quali mezzi per conoscere, rispettare e difendere la natura e l'ambiente, anche nei suoi aspetti culturali;
- promuovere il turismo sostenibile, i diritti del turista e l'allungamento della stagione turistica;
- educare a muoversi nell'ambiente, valorizzando le proprie risorse fisiche e psicologiche, avvicinandosi ad uno stile di vita più semplice, con rapporti umani più immediati e spontanei;
- progettare itinerari di carattere naturalistico, storico-artistico, culturale e ambientale, nonché di trekking escursionistici, visite guidate in luoghi di alta valenza culturale;
- mantenere rapporti pacifici con altre etnie, rispettarne la cultura e le tradizioni, approfondire la conoscenza;
- promuovere corretti stili di vita, l'educazione alla scelta di consumi più critici e consapevoli, compresa l'educazione ad un'agricoltura che rispetti i cicli della natura e la biodiversità;
- promuovere e valorizzare in modo non speculativo in particolare il territorio della Provincia di Grosseto, l'Amiata e zone limitrofe, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, con la stessa Provincia per le sue specifiche competenze, i Comuni, gli Enti Parco e Riserve naturali, gli operatori privati del turismo, con particolare riguardo alla rete degli agriturismo, in modo da contribuire allo sviluppo di un turismo sostenibile, non solo con gli accompagnamenti naturalistici, ma anche con la progettazione e organizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni specifiche in campo ambientale, storico-culturale, naturalistico, sportivo, enogastronomico e dei prodotti tipici locali di qualità;
- conservazione, recupero ed eventuale gestione di strutture logistiche e di supporto alle attività escursionistiche come rifugi, ostelli, campeggi, aree protette, ecc.;
- realizzazione di opere che favoriscano l'accesso a dette strutture anche ad escursionisti diversamente abili;
- progettare e collaborare alla realizzazione di itinerari didattici con i centri di educazione ambientale del territorio provinciale ed altri e con le istituzioni scolastiche, educative e culturali;
- promozione di corsi di primo soccorso e sicurezza insieme con altri Enti e organizzazioni;
- proporre provvedimenti che incentivino la diffusione dell'escursionismo e impediscano danni ambientali;

- elaborare tracciati di sentieri e strutture connesse, compresa l'installazione di segnaletica orizzontale e verticale e dei percorsi natura;
- stipulare convenzioni con gli Enti pubblici e organismi privati;
- partecipare a bandi di Enti pubblici e di privati;
- partecipare a bandi relativi a progetti europei;
- organizzare eventi, conferenze, dibattiti, ecc. per diffondere questi valori;
- produrre stampe, guide, opuscoli sia in modo cartaceo che per via telematica e materiale audiovisivo e fotografico utile a favorire l'approfondimento tecnico e divulgativo di tutte le attività protese al raggiungimento dei fini sociali;
- organizzare pacchetti turistici anche in collaborazione con privati, enti, associazioni, organizzazioni di categoria, organizzazioni di consumatori, operatori del settore;
- collaborare con le scuole e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- collaborare con le Aziende Sanitarie Locali.

L'associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modici valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione potrà dotarsi di un sito internet e di tutti gli altri strumenti telematici. L'associazione potrà affiliarsi ad associazioni nazionali.

L'associazione potrà cambiare la propria sede senza modificare il presente Statuto.

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto o a termine.

Art. 4 – Diritti e obblighi degli associati - Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organismi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- proporre modalità di finanziamento nel rispetto delle finalità dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato - La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- mancata presenza per almeno un anno, senza giustificato motivo, alle riunioni e all'attività dell'associazione;
- morosità nel pagamento delle quote associative;
- atti di indisciplina o comportamenti scorretti nei confronti dell'associazione o di suoi membri

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può recedere dall'associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale adotterà un'apposita deliberazione che verrà comunicata all'interessato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 – Organi dell'associazione - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo, ove si determinino le condizioni previste dalla normativa (art. 30 Codice terzo settore).

Art. 7 – Assemblea - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentarne solo un altro.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o messaggio di posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

La partecipazione all'assemblea potrà avvenire anche in forma telematica, secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto finanziario di cassa. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il regolamento per l'accesso dei soci ai libri sociali;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8 – Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare i criteri di rimborso per le spese effettive sostenute dai volontari, nei limiti di legge;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- assolvere tutti i compiti affidati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alla cause di ineleggibilità e decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste al comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Presidente - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Art. 10 – Vicepresidente - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 - Organo di controllo - L'organo di controllo è istituito ove si presentino le condizioni previste dalla normativa.

Art. 12 - Patrimonio - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui al presente Statuto.

Art. 13 – Divieto di distribuzione degli utili - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 – Risorse economiche - L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, fondi regionali, comunitari e degli Enti locali pubblici o privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

Art. 15 – Bilancio di esercizio - L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 16 – Bilancio sociale e informativa sociale - Qualora si verifichino le condizioni di legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titoli attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora si verifichino le condizioni di legge, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con apposito Decreto Ministeriale.

Art. 17 – Libri sociali - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove previsto dalle norme.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

Art. 18 – Volontari - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 – Lavoratori - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore (o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale), o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 – Rinvio - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



AG 7/1/2019
DIREZIONE PROVINCIALE DEL TERZO SETTORE

MISERO
05/1/2019 da 50
3

Giuseppe MAZZI (*)
DIREZIONE PROVINCIALE DEL TERZO SETTORE

